COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE

OGGETTO: relazione relativa all'indagine n. v. 12/17 della Sezione Centrale di Controllo della Corte dei Conti sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato riguardante "*Il fondo per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive*"

PREMESSA

E' stata predisposta la presente relazione per rispondere alla richiesta della Sezione Centrale di Controllo della Corte dei Conti indirizzata al Commissario nominato *ad hoc* dal Governo su tale materia e chiesta analogamente anche alle altre Amministrazioni Centrali competenti a riferire sull'argomento.

Si è ritenuto quindi di corrispondere all'Organo della Corte dei Conti comunicando sia le informazioni puntuali richieste ma offrendo anche un preliminare quadro di sintesi dell'argomento; tale fatto in considerazione dell'esigenza e utilità di operare, all'inizio dell'incarico, un *punto situazione* iniziale di conoscenza per le più idonee azioni da intraprendere nel breve-medio periodo e anche per le possibili indicazioni e interlocuzioni da stabilire con l'Organo deputato al controllo come anche con gli altri *decisori-attori* del caso in esame, così da migliorare ulteriormente i processi amministrativi da osservare per futuri casi che si dovessero ripresentare.

Si evidenzia che alcune parti del documento sono state fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e in questi casi è stata puntualmente richiamata l'origine delle informazioni.

La presente relazione è stata suddivisa nei sei punti seguenti e in un paragrafo conclusivo:

1. **analisi di contesto - attivita' di monitoraggio delle discariche abusive e rilevamento dei siti di smaltimenti illeciti dei rifiuti (SSIR)**

2. **sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2 dicembre 2014 n° c-196/13 che condanna l'Italia al pagamento di sanzioni pecuniarie per non avere dato esecuzione alla condanna del 2007 per inadempimento alle direttive europee sui rifiuti**

3. **punto di situazione delle discariche abusive da bonificare**

4. **poteri e funzioni del Commissario – normativa**

5. **le risorse finanziarie**

6. **preliminari linee d'azione poste in atto dal Commissario**

1. ANALISI DI CONTESTO - ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLE DISCARICHE ABUSIVE E RILEVAMENTO DEI SITI DI SMALTIMENTI ILLECITI DEI RIFIUTI (SSIR)

Censimenti del 1986, 1996 e 2002 e l'indagine sui Siti di Smaltimento Illecito dei Rifiuti (SSIR) del 2008

Con i tre censimenti successivi effettuati rispettivamente negli anni 1986, 1996 e 2002 e con l'indagine sui *Siti di Smaltimenti Illeciti di Rifiuti* (SSIR) del 2008 i Carabinieri Forestale, già Corpo Forestale dello Stato, ai fini di evidenziare le irregolarità commesse a danno del territorio con grave nocumento per la salute pubblica, la salubrità dell'ambiente e l'alterabilità del territorio rurale e montano ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico e la stabilità delle pendici, rilevarono e effettuarono il monitoraggio *delle discariche abusive o comunque incompatibili con l'ambiente* il cui numero finale, per successive approssimazioni di controlli, fu individuato in 198 siti dichiarati non conformi alle Direttive 75/442 e 91/689 per le quali si è reso necessario avviare le opportune operazioni di bonifica per corrispondere alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) dell'anno 2003.

I Censimenti avevano l'obbiettivo di quantificare l'ampiezza del fenomeno con riguardo soprattutto ai territori forestali e montani e, in particolare, a quelli sottoposti a vincolo idrogeologico, anche per evidenziare le possibili interferenze che lo scarico incontrollato di rifiuti poteva provocare ai fini del dissesto idrogeologico e quindi della prevenzione dei fenomeni di instabilità dei terreni e dei possibili inquinamenti di falde e sorgenti. Si riportano quindi per completezza i dati di sintesi relativi ai primi tre censimenti:

SINTESI DEI RISULTATI COMPLESSIVI **1986**

n. comuni	DISCARICHE	
	n	Sup mq
6.890	5.978	15.370.170

SINTESI DEI RISULTATI COMPLESSIVI **1996**

n. comuni	DISCARICHE	
	n	Sup mq
6.802	5.422	17.594.397

SINTESI DEI RISULTATI COMPLESSIVI **2002**

n. comuni	DISCARICHE	
	n	Sup mq
6.802	4.866	19.017.157

A seguito dei dati raccolti, la **CGUE nel 2003** aprì una procedura d'infrazione contro l'Italia, che si concretizzò, come noto, in una prima sentenza nell'aprile del 2007 (sez. III, sentenza 26.04.2007 n° C-135/05 - Inadempimento Stato membro – disciplina giuridica dei rifiuti – sussistenza - Direttiva 91/156/CEE; Direttiva 1999/31/CE). Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), promosse quindi, nel 2008, una revisione di tutti i siti dichiarati discariche con il terzo censimento del 2002, con il rilevamento dei ***"Siti di Smaltimento Illecito dei Rifiuti - SSIR"***, finalizzato ad implementare un sistema operativo informatizzato e geo-referenziato che consentisse di aggiornare i rilievi effettuati sul territorio in ordine al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e della realizzazione di discariche abusive, costituendo una Banca dati contenente le informazioni relative ai predetti siti. I risultati dell'indagine *SSIR* hanno conseguito il risultato di porre all'attenzione **quei siti che effettivamente erano stati attivati in contrasto con le**

normative esistenti europee e nazionali e eliminando i casi in cui, soprattutto, si trattava di "*abbandono di rifiuti*" Inoltre veniva approntato un sistema di monitoraggio dei siti attraverso un portale geo-referenziato nel quale riportare tutte le situazioni di illegalità nel settore dell'abbandono e delle discariche di rifiuti, con tutte le tipologie previste dalla normativa vigente **(All. 1-rilevamento dei siti SSIR del 2008 – rif. solo ai siti d'interesse del Commissario e mancanti di alcune schede non implementate).**

Descrizione	Numero	Attivo	Non
Abbandono e/o deposito incontrollato	3.082	420	2.662
Discarica (secondo normativa vigente)	1.383	89	1.294
Deposito incontrollato derivante da deposito temporaneo irregolare	221	23	**198**

Aggiornamento dei Siti di Smaltimento Illecito dei Rifiuti (SSIR) del 2016

Nella **prima semestralità dell'anno 2016 fu effettuato un ulteriore aggiornamento**, ultimo, fino a questo momento, del censimento delle discariche abusive da bonificare attraverso la ricognizione a terra dei siti con contestuale aggiornamento del fascicolo territoriale (*FOSSIR - Fascicolo oggetto Siti di Smaltimento Illecito dei Rifiuti*), aggiornando lo stato del procedimento di ripristino del sito, con ove possibile, un crono programma di massima attingendo alle suddette informazioni presso le Autorità competenti territoriali **(All. 2-Aggiornamento siti del 2016 - rif. solo ai siti d'interesse del Commissario e mancanti di alcuni siti).**

2. LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA DEL 2 DICEMBRE 2014 N° C-196/13 CHE CONDANNA L'ITALIA AL PAGAMENTO DI SANZIONI PECUNIARIE PER NON AVERE DATO ESECUZIONE ALLA CONDANNA DEL 2007 PER INADEMPIMENTO ALLE DIRETTIVE EUROPEE SUI RIFIUTI (DATI MATTM)

Con la prima sentenza, nel 2007, la Corte dichiara che l'Italia è venuta meno agli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti stabiliti dalle Direttive relative ai rifiuti, ai rifiuti pericolosi e alle discariche di rifiuti. Nel 2013, la Commissione ha ritenuto che l'Italia non avesse ancora adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza. **In particolare, 218 discariche ubicate in 18 delle 20 regioni italiane non erano conformi alla legislazione Ue**; inoltre, 16 discariche su 218 contenevano rifiuti pericolosi in violazione della direttiva specifica sui questo tipo di rifiuti. **Nella sentenza del 2 dicembre 2014, la Corte UE asserisce, come noto, che l'Italia ha violato l'obbligo di recuperare i rifiuti e di smaltirli senza pericolo per l'uomo o per l'ambiente,** che l'obbligo per il detentore dei rifiuti è di consegnarli ad un raccoglitore che effettui le operazioni di smaltimento o di recupero secondo le norme Ue.

L'Italia, constata la Corte, non ha garantito che il regime di autorizzazione istituito fosse effettivamente applicato e rispettato; non ha assicurato la cessazione effettiva delle operazioni realizzate in assenza di autorizzazione; non ha provveduto a una catalogazione e a un'identificazione esaustive di ciascuno dei rifiuti pericolosi sversati nelle discariche e continua, infine, a violare l'obbligo di garantire che per determinate discariche sia adottato un piano di riassetto o un provvedimento definitivo di chiusura. La Corte, fra l'altro, evidenzia che la mera chiusura di una discarica o la copertura dei rifiuti con terra e detriti non e' sufficiente per adempiere agli obblighi derivanti dalla direttiva "rifiuti".

Secondo i giudici comunitari, gli Stati membri sono tenuti a verificare se sia necessario bonificare le vecchie discariche abusive e, all'occorrenza, sono tenuti a bonificarle. In questo caso, si ricorda all'Italia, il sequestro della discarica da bonificare e l'avvio di un procedimento penale contro il suo gestore non costituiscono misure sufficienti. In altri termini, l'Italia deve garantire che le discariche sequestrate siano anche, effettivamente, bonificate. La Corte UE rileva che alla scadenza dei termini, i lavori di bonifica erano ancora in corso; agli altri siti, la Corte constata che il governo italiano non ha fornito alcun elemento utile a determinare la data in cui i lavori di bonifica sarebbero stati eseguiti.

Per cui oltre a una somma forfettaria di 40 milioni di euro, la Corte ha inflitto all'Italia una penalità di 42,8 milioni di euro per ogni semestre di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie a dare piena esecuzione alla sentenza del 2007. In altre parole, l'Italia dovrà continuare a pagare fino a quando continuerà la permanenza in stato di infrazione. **Da quest'importo saranno detratti 400.000 euro per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi e 200.000 per ogni altra discarica che nel frattempo sarà stata messa a norma.**

3. PUNTO DI SITUAZIONE DELLE DISCARICHE ABUSIVE DA BONIFICARE

Il 2 dicembre 2014 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha condannato l'Italia al pagamento di una sanzione forfettaria di circa 40 milioni di euro e di una penalità semestrale di oltre 42 milioni di euro in ragione della mancata esecuzione della sentenza di condanna del 26 aprile 2007 da parte delle Amministrazioni comunali e regionali all'interno del cui territorio ricadono le discariche non in regola con la direttiva rifiuti 75/442/CE e con la direttiva 91/689. La sentenza di condanna riguardava n. 200 discariche:

- n. 198 discariche dichiarate non conformi alla direttiva 75/442 e alla direttiva 91/689 per le quali sono necessarie operazioni di bonifica per dare completa esecuzione alla sentenza;
- n. 2 discariche dichiarate non conformi alla direttiva 1999/31, per le quali occorre dimostrare l'approvazione di piani di riassetto oppure l'adozione di decisioni definitive di chiusura.

Dopo le varie interlocuzioni con la Commissione Europea, la situazione, alla data odierna, è la seguente (dati MATTM):

N. DISCARICHE ABUSIVE COMUNICATE ALLA CE	DATA	DISCARICHE ESPUNTE	IMPORTO DELLA SANZIONE
54	2 giugno 2015	15	€ 39.800.000,00
38	2 dicembre 2015	30	€ 33.400.000,00
24	2 giugno 2016	22	€ 27.800.000,00
40	2 dicembre 2016	31	€ 21.400.000,00

Ad oggi, in attesa degli esiti della 5° semestralità del prossimo 2 giugno 2017, rimangono in procedura di infrazione n. 133 discariche abusive pari a una sanzione semestrale di € 21.400.000, di cui 57 sono state affidate al Commissario Governativo nominato dal Consiglio dei Ministri il 24 marzo 2017 (**All. 3, elenco allegato al decreto di nomina e All. 4 elenco fornito dal MATTM con l'indicazione sintetica delle somme programmate**).

4. POTERI E FUNZIONI DEL COMMISSARIO – NORMATIVA

E' utile anche in questa fase, evidenziare, anche attraverso il contributo documentale dell'Ufficio Legislativo del MATTM, che di seguito è riportato, il quadro normativo di rango primario sul quale all'attualità trova fondamento **l'azione del Commissario per l'esercizio delle funzioni proprie all'azione organizzativa di impulso, di proposizione e di coordinamento.**

Ai sensi del comma *2-bis* dell'art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo ha esercitato i poteri sostitutivi nei confronti delle Amministrazioni interessate dalla procedura di infrazione, stabilendo che "*Nel caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della Repubblica italiana, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di una molteplicità di atti anche collegati tra loro, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, sentiti gli enti inadempienti, assegna a questi ultimi termini congrui per l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari. Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro competente per materia, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito Commissario. Alla riunione del Consiglio dei Ministri è invitato il Presidente della Giunta regionale della regione interessata al provvedimento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli inadempimenti conseguenti alle diffide effettuate in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione che si fondino sui presupposti e abbiano le caratteristiche di cui al primo periodo*".

Infatti tra il dicembre 2015 e gennaio 2016 il Governo aveva provveduto a diffidare le Amministrazioni locali e regionali assegnando a questi ultimi termini congrui per l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari per la messa a norma del sito.

Ad oggi, sono 130 discariche per le quali sono state formulate le diffide ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, della legge 5 giugno 2003, n.131 e del comma 2-bis dell'art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

A fronte delle 130 discariche oggetto di diffida, i termini sono decorsi per 113 discariche per le quali si è reso necessario acquisire il necessario sentito delle Amministrazioni regionali e locali al fine di concludere il procedimento. Dopo gli incontri con le Amministrazioni, si è proposta **la nomina del Commissario straordinario di Governo per le situazioni che presentano il maggior ritardo e quindi per le 57 discariche anzidette.**

Dettaglio normativo e fonti primarie dei poteri sostitutivi del Commissario di Governo per le funzioni da porre in essere

- **Articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234**

1. In relazione a quanto disposto dagli *articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma,* della Costituzione, fermo restando quanto previsto dal Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i provvedimenti di attuazione degli atti dell'Unione europea possono essere adottati dallo Stato nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti Enti nel dare attuazione ad atti dell'Unione Europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le Regioni e per le Province Autonome nelle quali non sia ancora in vigore la relativa normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa dell'Unione Europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di ciascuna Regione e Provincia

Autonoma. I provvedimenti statali recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano;

2. Nei casi di cui *all'articolo 37,* qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione sia sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti Enti, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli Affari Europei propone al Consiglio dei Ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo e delle altre disposizioni vigenti in materia;

3. *2-bis* - Nel caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della Repubblica Italiana, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di una molteplicità di atti anche collegati tra loro, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, sentiti gli enti inadempienti, assegna a questi ultimi termini congrui per l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari. Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro competente per materia, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito Commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri e' invitato il Presidente della Giunta regionale della regione interessata al provvedimento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli inadempimenti conseguenti alle diffide effettuate in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione che si fondino sui presupposti e abbiano le caratteristiche di cui al primo periodo;

4. *2-ter* - Il commissario di cui al comma 2-bis esercita le facoltà e i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
5. *2-quater* - Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei casi in cui sono in corso procedure europee di infrazione.

➢ **Articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91**

1. ***Comma 4*** - Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate. Le relative spese sono ricomprese

nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

2. *Comma 5* - Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente della Regione (oggi Commissario di Governo) e' titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea;

3. *Comma 6* - L'autorizzazione rilasciata ai sensi del *comma 5* sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo previsti dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento, limitatamente agli interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 1. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono ridotti alla metà.

➢ **Articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195**

1. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, in sede di prima applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico e comunque non oltre i cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Dipartimento della Protezione Civile per i profili di competenza, ed i Presidenti delle Regioni o delle Province Autonome interessate, possono essere nominati Commissari Straordinari Delegati, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, con riferimento agli interventi da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e meridionale del territorio nazionale, come individuate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, le Regioni o Province Autonome interessate, si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto di nomina può comunque essere adottato. I Commissari attuano gli interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanano gli atti e i provvedimenti e curano tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui al citato articolo 20, comma 4, del citato decreto-legge n. 185 del 2008. Si applicano il medesimo articolo 20, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 185 del 2008 e le disposizioni dei provvedimenti già emanati in attuazione

del presente articolo per garantire l'efficace espletamento dell'incarico dei Commissari. Il Commissario, se alle dipendenze di un'Amministrazione Pubblica Statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico e' collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente e mantiene il trattamento economico in godimento. Il posto corrispondente nella dotazione organica dell'Amministrazione di appartenenza viene reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo. Possono essere nominati Commissari anche i Presidenti o gli Assessori all'Ambiente delle Regioni interessate; in tal caso non si applica l'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. I soggetti di cui i commissari possono avvalersi per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, sono stabiliti dai decreti di nomina di cui al primo periodo del presente comma; al personale degli enti di cui i Commissari si avvalgono non sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle spese. Ciascun commissario presenta al Parlamento, annualmente e al termine dell'incarico, una relazione sulla propria attività.

- **Articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2**

Comma 4 - Per l'espletamento dei compiti stabiliti al *comma 3*, il Commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il Commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n 133; i decreti di cui al comma 1 del presente articolo contengono l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare.

- **Articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113**

1. Al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, tutte le risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna, e non impegnate alla data di entrata in vigore del presente articolo, ancorché già trasferite alle amministrazioni locali e regionali o a contabilità speciali, sono revocate e assegnate al Commissario Straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, su specifico conto di contabilità speciale, intestato al Commissario straordinario, presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare trasferisce sulla contabilità speciale di cui al comma 1 le risorse disponibili del Piano straordinario - sezione attuativa e sezione programmatica - di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Regioni destinatarie delle risorse CIPE di cui alla delibera n. 60/2012 nonché quelle destinatarie dei fondi ordinari MATTM (APQ 8 Lazio, Serravalle Scrivia e Campo sportivo Augusta), già trasferiti ai bilanci regionali, provvedono a trasferirle sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario;

4. Le somme trasferite sulla contabilità speciale sono destinate a finanziare la realizzazione degli interventi di adeguamento delle discariche abusive oggetto di commissariamento ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in ragione di tale finalità, decadono gli eventuali vincoli di destinazione esistenti su tali somme;

5. Entro il 30 settembre 2016, il commissario straordinario fornisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica e alle Commissioni parlamentari competenti informativa sulle risorse trasferite a seguito dell'attuazione della presente disposizione sulla contabilità speciale di cui al comma 1;

6. Il Commissario Straordinario comunica semestralmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché alle Commissioni Parlamentari competenti l'importo delle risorse finanziarie impegnate per la messa a norma delle discariche abusive ai fini di cui all'articolo 43, comma 9-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e presenta un dettagliato rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori concernenti la messa a norma di tutte le discariche abusive oggetto della sentenza di condanna di cui al comma 1;

7. Le Amministrazioni locali e regionali possono contribuire alle attività di messa a norma delle discariche abusive con proprie risorse previa sottoscrizione di specifici accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il commissario straordinario. La sottoscrizione di tali accordi non preclude l'esercizio del potere di rivalsa da parte dell'Amministrazione statale.

5. LE RISORSE FINANZIARIE

L'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha reperito le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi di adeguamento delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'UE del 2 dicembre 2014, per le quali è disposto il commissariamento ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, procedendo alla revoca delle risorse già esistenti con contestuale trasferimento su una contabilità speciale intestata al Commissario. Le risorse statali per le quali la norma dispone la revoca, alla data della presente relazione, sono (dati MATTM):

Fonte di finanziamento	**Importi stanziati**
Finanziamento disponibile - Piano Straordinario MATTM – sezione attuativa (L. 27/12/2013, n. 147, art. 1, comma 113)	€ 59.487.705,00
Piano straordinario MATTM - sezione programmatica (L. 27/12/2013, n. 147, art. 1, comma 113) Risorse assegnate dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).	€ 30.000.000,00
Totale risorse	**€ 89.487.705,00**

Oltre alle risorse statali già disponibili potranno essere assegnate alla bonifica delle discariche abusive anche le seguenti risorse previa adozione riassegnazione da parte delle Regioni:

Fonte di finanziamento	Importi stanziati
Discariche finanziate con fondi ordinari MATTM (APQ 8 Lazio, Serravalle Scrivia e Campo sportivo Augusta), già trasferite, a vario titolo, ai bilanci regionali.	€ 13.612.893,86
Delibera CIPE 60/2012	€ 28.432.193,83

Con le risorse al momento effettivamente disponibili potranno essere adeguate alla vigente normativa 82 discariche. Rispetto al citato stanziamento complessivo, saranno destinati al Commissario straordinario **€ 84.425.465,05** (€ 5.062.239,95 sono già stati impegnati a favore della Regione Abruzzo) dei quali, nell'immediato, saranno disponibili **€ 50.000.000,00**, così ripartiti:

- € 54.425.465,05 a valere sulle annualità 2014 (€ 24.425.465,05) e 2015 (€ 30.000.000,00) delle risorse di cui all'art. 1, comma 113, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- € 20.000.000,00 consistenti nelle annualità 2016 e 2017 delle risorse di cui all'art. 1, comma 839, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- € 10.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 839, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, saranno disponibili nell'annualità 2018.

Si segnala, infine, che, per la risoluzione della procedura in argomento, il Ministero dell'Ambiente ha previsto l'assegnazione di ulteriori **€ 44.793.069,28**, finanziati con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC 2014/2020) e individuati nel proprio Piano di interventi "Per la tutela del territorio e delle acque", approvato dalla competente Cabina di regia e dal CIPE in data 1.12.16. Si sta operando con le Regioni una ricognizione complessiva delle risorse impiegate per i siti affidati al Commissario così da potere mettere a punto un quadro complessivo delle risorse coerenti con quelle di origine statale. **Relativamente alle risorse effettivamente disponibili saranno riferibili e aggiornabili i dati del MATTM, di cui alla Direzione Generale di Salvaguardia del Territorio e del Acque (STA).**

6. PRELIMINARI LINEE D'AZIONE POSTE IN ATTO DAL COMMISSARIO

Sulla base del quadro normativo anzidetto e dal momento di formalizzazione della nomina avvenuta con registrazione del decreto avvenuta il 18 aprile 2017 e pervenuto allo scrivente il 27 aprile u.s., il Commissario nominato ha intrapreso le seguenti azioni di dettaglio:

1. **organizzazione dell'Ufficio di supporto del Commissario** attraverso l'indispensabile apporto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con la localizzazione della sede presso il Comando Unità Tutela Forestale Ambientale Agroalimentare sito in Roma in via Carducci, 5 e con la messa a disposizione, di militari dell'Arma, fino al massimo di 10 unità, più al momento due collaborazioni a tempo parziale; l'Arma dei Carabinieri in questa fase sta supportando l'Ufficio del Commissario per gli aspetti logistici e inerenti le preliminari fonti di spesa, soprattutto in termini di missioni del personale, in considerazione che ad oggi non sono previste specifiche forme di sostegno di risorse economiche, di logistica e di tipo amministrativo per tale attività dell'Ufficio del Commissario ma da contemplare, appena possibile, attraverso apposito provvedimento normativo; si sta perfezionando inoltre, con immediatezza, attraverso anche il contributo del MATTM l'accensione delle procedure per l'attivazione della contabilità speciale per il Commissario;

2. **incontri con il Gruppo di lavoro del MATTM competente per la materia dei rifiuti e che svolge servizio presso la Direzione Rifiuti e Inquinamento (RIN)** che ad oggi ha svolto tali compiti e di cui si è richiesta, attivata e attuata la collaborazione già nell'immediatezza della fase di passaggio dei compiti al Commissario e in atto anche per il prosieguo; con il **Coordinatore della Struttura di missione per le procedure di infrazione** del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i necessari raccordi con la Commissione UE di rendiconto dell'attività intrapresa;

3. **incontri con il Ministero dell'Interno e con l'ANAC** per gli aspetti relativi alle procedure da attivare per la sicurezza e la regolamentazione dei lavori da effettuare sia in sede preventiva di predisposizione delle gare sia in sede di controllo dei siti da bonificare; con il **Procuratore Nazionale Antimafia**, per mettere a punto la necessaria collaborazione con la DNA relativamente ai siti oggetto dell'attività del Commissario e con il **Procuratore Regionale della Corte dei Conti del Lazio**, già attivato su tale questione;

4. **incontri con le Regioni, di seguito dettagliati,** interessate dai siti di discariche abusive da bonificare, nei quali si sono approfonditi i possibili obbiettivi in vista della chiusura della 5° semestralità del 2 giugno 2017 e per la predisposizione del preliminare cronoprogramma per priorità per la 6° semestralità con scadenza 2 dicembre 2017 e per la 7° semestralità del 2 giugno 2018;

   Regione Toscana (1 sito) - il primo incontro si è svolto a Firenze in data 8 maggio 2017 presso la sede della Giunta regionale con il Direttore del Settore Ambiente e con i rappresentanti regionali e ha riguardato il sito, unico per questa Regione fra quelli assegnati al Commissario di;

   a) **Le Porte nel Comune di Isola del Giglio (GR);** relativamente a questo sito, negli incontri e contatti successivi, la Regione Toscana ha prodotto la documentazione inerente la chiusura dei lavori di contenimento definitivo (*capping*) della discarica, quindi sottoposta a bonifica, la regolamentazione delle acque di percolazione della discarica raccolti in un'apposita vasca e la lettera con la quale la Regione comunica gli accertamenti analitici espletati da cui risulta il superamento di soglia da addebitare a origine litologica, almeno per due elementi attenzionati;

   Regione Lazio (7 siti) – il primo incontro si è svolto a Roma in data 15 maggio 2017 presso la sede della Direzione Bonifiche con il Direttore del Settore Bonifiche e altri rappresentanti regionali e un secondo in data 23 maggio sempre presso sede regionale; dei sette siti assegnati al Commissario e compresi nel territorio di questa Regione sono stati attenzionati in particolare i siti di:

   a) **Cerreta nel Comune di Filettino (FR)** per verificare la possibilità che tale sito possa essere espunto da quelli sotto sanzione già dalla prossima scadenza del 2 giugno 2017 (5° semestralità) anche se lo stesso risulta ancora sotto sequestro e il Comune anche per questo ha comunicato che non è stato possibile completare i lavori;
   b) **Piana Perina nel Comune di Riano (Roma)** dove sono stati conclusi i lavori ma per i quali la Commissione UE, nel corso dell'esame della 4° semestralità, ha comunicato con le risultanze prodotte che i lavori non possono essere considerati esaustivi rispetto alla definitiva messa in sicurezza;

relativamente ai siti **compresi dal punto c) al g) sottostanti,** sono state svolte le attività analitiche e completati i lavori di messa sicurezza in maniera pressochè completa e quindi si è proposto di espungere gli stessi dalla procedura di infrazione sin dalla prossima 5° semestralità del 2 giugno 2017:

c) **Montecastellone nel Comune di Monte S. Giovanni Campano;**
d) **Ara San Baccano nel Comune di Oriolo Romano (RM);**
e) **Valesani Le Cese nel Comune di Patrica (FR);**
f) **Carpineto nel Comune di Trevi nel Lazio (RM);**
g) **Casette Caponi nel Comune di Trevi nel Lazio (RM);**

Regione Campania (11 siti) – il primo incontro si è svolto a Napoli il 23 maggio 2017 presso la sede della Giunta regionale alla presenza dell'Assessore all'Ambiente, con il Direttore del Settore Ambiente, con altri rappresentanti regionali e con i Sindaci o loro rappresentanti relativamente ai siti **compresi dal punto a) al c) sottostanti, per i quali** si è proposto di espungere gli stessi dalla procedura di infrazione sin dalla prossima 5° semestralità del 2 giugno 2017:

a) **Battitelle nel Comune di Cusano Mutri (BN);**
b) **F. delle Nevi in Comune di Durazzano (BN);**
c) **Cavone S. Stefano nel Comune di Rotondi (AV);**

il secondo incontro si è svolto 30 maggio 2017 sempre a Napoli presso la sede dell'Assessorato Ambiente con i rappresentanti regionali e ha riguardato gli altri siti **compresi dal punto d) al punto l) sottostanti,** per i quali sono stati approvati i progetti e sono in fase di consegna i lavori o consegnati o le gare in fase di aggiudicazione;

d) **Defenzola nel Comune di San Lupo (BN);**
e) **Lama Grande nel Comune di Castelvetere in Val Fortore (BN);**
f) **Marrucaro nel Comune di Puglianello (BN);**
g) **Caudone nel Comune di Tocco Claudio (BN);**
h) **Comune di Benevento;**
i) **Lame nel Comune di Pesco Sannita (BN);**
l) **Difesa nel Comune di Sant'Arsenio (SA);**

per il sito di:

m) **Pianella Noccecchia nel Comune di Sant'Arcangelo Trimonte (BN)** invece si è in fase di validazione delle indagini integrative su fondi relativi a compensazioni ambientali 339/2012;

Regione Puglia (6 siti) - il 26 maggio 2017 a Bari si è svolta la riunione presso la sede dell'Assessorato all'Ambiente alla presenza dell'Assessore all'Ambiente e del Direttore all'Ambiente, di altri rappresentanti regionali e dei Sindaci o loro rappresentanti per i siti **per i quali compresi dal punto a) al punto c) sottostanti,** sono stati approntati i progetti che devono essere approvati in Conferenza dei Servizi;

a) **Montefreddo nel Comune di Santeramo in Colle (BA);**
b) **Pezze di Campo nel Comune di Binetto (BA);**
c) **Pezze Pescorosso in Comune di Sannicandro di Bari (BA);**

il sito di:

d) **Mezzana La Terra in Comune di Ascoli Satriano (FG)** non presenta alcun superamento di soglia critica ma si deve definire il progetto di messa in sicurezza non bastando tale situazione per ritenere sicura la discarica, anche se tale situazione è stata attenzionata nella recente riunione della struttura di missione;

per i siti compresi nei punti e), f) sottostanti, sono in fase approvazione i relativi progetti;

e) **Marciaddare in Comune di San Pietro Vernotico (BR);**
f) **Pontone Pontoniccio nel Comune di Lesina (FG);**

Regione Sicilia (7 siti) – il 31 maggio 2017 a Palermo si è svolta presso la sede dell'Assessorato all'Ambiente la riunione alla presenza del Direttore all'Ambiente e di altri rappresentanti regionali e dei Sindaci o loro rappresentanti per i siti di:

a) **San Martino nel Comune di Cammarata (AG)** in cui la fase di caratterizzazione è stata effettuata, si è in attesa ora del parere dell'ARPA regionale e il progetto effettuato sulla base degli APQ è pronto per essere esaminato insieme alla Regione a cui è stato inviato;
b) **Caccione nel Comune di Cerda (PA)** l'indagine preliminare è stata approvata e deve essere aggiornato il progetto che è stato inviato al MATTM;
c) **Tumminella nel Comune di Leonforte (EN)** sarà completato il piano di caratterizzazione entro il maggio 2017;
d) **Zabbia nel Comune di Monreale (PA)** il Comune sta realizzando i lavori previsti dal Piano di messa in sicurezza;
e) **Contrada Peteulenti nel Comune di Paternò (CT)** le indagini effettuate hanno mostrato il superamento di soglia per cui si sta redigendo il piano di caratterizzazione per poi effettuare la messa in sicurezza;
f) **Contrada S. Agata nel Comune di S.Filippo del Mela (ME)** dove è stata effettuata la caratterizzazione del sito con qualche indice di superamento di soglia per qualche elemento e dove è stata effettuata la messa in sicurezza;
g) **Campo Sportivo del Comune di Augusta (SR),** che presenta una situazione critica per la localizzazione sottostante di ceneri di pirite per il quale è stato inviato il progetto al MATTM e per il quale, in quanto ricadente in area SIN, si sta verificando se di competenza di questo Commissario o da ricomprendere negli interventi SIN del MATTM.

Nelle Regioni Veneto il 7 giugno p.v., Calabria, il 13 giugno e Abruzzo, gli incontri devono essere effettuati nelle date indicate o sono in fase di calendarizzazione come anche quelli nelle rimanenti Regioni.

5. **proposta alla Commissione UE di eliminazione dalla procedura di infrazione per la 5° semestralità** attraverso le preliminari attività effettuate con il Gruppo di lavoro del Ministero dell'Ambiente e l'esame effettuato nel corso della riunione presso le sede della Struttura di missione per le infrazioni UE del 1° giugno u.s., dei siti di:

a) **Piana Perina nel Comune di Riano (RM)**
b) **Montecastellone nel Comune di Monte S. Giovanni Campano;**
c) **Ara San Baccano nel Comune di Oriolo Romano (RM);**
d) **Valesani Le Cese nel Comune di Patrica (FR);**
e) **Carpineto nel Comune di Trevi nel Lazio (RM);**
f) **Casette Caponi nel Comune di Trevi nel Lazio (RM),**
g) **Battitelle nel Comune di Cusano Mutri (BN);**
h) **F. delle Nevi in Comune di Durazzano (BN);**
i) **Cavone S. Stefano nel Comune di Rotondi (AV),**
j) **Le Porte nel Comune di Isola del Giglio (GR);**

CONCLUSIONI

Questi incontri, quindi, sono stati propedeutici al preventivo approfondimento delle conoscenze, alla definizione dei rapporti con gli Enti territoriali, alla predisposizione del preliminare cronoprogramma finalizzato alle prossime due semestralità del 2 dicembre 2017 e del 2 giugno 2018 così da potere cadenzare le fasi di attuazione dei progetti, le somme da programmare, la definizione delle priorità dei siti e dei lavori da effettuare e gli impulsi all'iter procedurale che l'Ufficio del Commissario può avanzare, nei confronti dei decisori dei singoli siti, attraverso un rapporto *punto/punto*. In questo senso si intende continuare tali incontri con le Regioni e con i Comuni, affrontando singolarmente le questioni in essere, attraverso anche visite in loco e con la promozione di riunioni con i rappresentanti amministrativi e tecnici dell'iter amministrativo, insieme ai rappresentanti del Gruppo di lavoro del MATTM per continuare e migliorare l'opera di supporto agli Enti territoriali per la definizione dei casi in essere.

Nello svolgimento, quindi, dell'Alto incarico conferito dal Governo si ritiene di dovere intraprendere e assicurare tale compito ottimizzando il più possibile i tempi di definizione dei siti da bonificare e quindi da porre in sicurezza, in modo da diminuire sensibilmente e progressivamente la sanzione semestrale riconosciuta alla UE a seguito di condanna della Corte di Giustizia Europea.

Tale *target* non può che essere condotto garantendo nel contempo il più attento impiego dei fondi assegnati attraverso la contabilità speciale in fase di attivazione per il Commissario tenendo conto del quadro normativo di rango primario attualmente a disposizione, illustrato nel precedente paragrafo, e per questo sono state attivate da subito le procedure per l'impiego dei fondi assegnati per i lavori da svolgere e delle gare da effettuare secondo quanto previsto, stabilito e riportato al paragrafo 4. (*Poteri e funzioni del Commissario – Normativa*) che si riporta, ad ogni buon conto, di seguito e che, ad oggi, rappresenta il dettato normativo a disposizione del Commissario:

> **Articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91** - ***Comma 4*** – "*Per le* ***attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture****, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli* ***uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate.*** *Le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207*";

Il Commissario nell'applicazione di tale norma non potrà che ricercare e applicare le migliori condizioni di economicità, celerità, di sicurezza e regolarità dell'iter amministrativo per l'impiego di risorse pubbliche e quindi di efficienza dei risultati che le singole Amministrazioni, richiamate e elencate in detto comma, potranno assicurare per il raggiungimento degli obiettivi.

L'azione complessiva da condurre individua nella figura del Commissario straordinario di Governo l'interprete e il coordinatore di tali attività dotato anche, ove risultasse necessario, dei previsti poteri di supplenza degli Enti territoriali.

In ogni caso, si ritiene, per l'efficacia dei risultati per obiettivi così diversificati e polverizzati, che non può non prescindersi dalla collaborazione istituzionale e dalla ricerca dell'unione di intenti con gli Enti territoriali interessati, Regioni e Comuni, con i quali, come detto, sono stati intrapresi i necessari contatti e incontri, in quanto solo da uno sforzo comune, tra Enti statali e territoriali, si è convinti, che possa essere raggiunto l'obbiettivo anzidetto, con celerità, economicità e sicurezza.

In questo senso, quindi, il *Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale*, non può che essere autorevole soggetto istituzionale specializzato servente la collettività attraverso gli Enti territoriali, per minimizzare e eliminare il forzoso contenzioso in atto con la UE e produrre l'indispensabile azione di sicurezza ambientale, territoriale e di salubrità per le collettività cittadine e rurali presenti nelle aree dei Comuni interessati ancora dalle discariche da bonificare e oggi da adeguare in modo definitivo e virtuoso alla normativa europea e nazionale.

Roma, 06.06.17